

**PRETURA NAPOLI (ordinanza) —
30 GIUGNO 1988**

ESTENSORE: PANICO
PARTI: NONNO
« PRIMA COMUNICAZIONE »

**Stampa • Notizie lesive della
dignità personale e professionale
• Decreto di smentita •
Concedibilità.**

*Appare strumento idoneo alla tutela
cautelare della dignità e del decoro pro-
fessionale l'ordine di pubblicazione di
un comunicato di smentita.*

Il Pretore
sciogliendo la riserva di cui al verbale
che precede, letti gli atti di causa, esa-
minata la documentazione;

ritenuto, quanto alla competenza ter-
ritoriale, che non può ragionevolmente
dubitarsi che questa spetta, ex art. 701
cod. proc. civ. al Pretore di Napoli, do-
vendosi ritenere che in Napoli « l'istante
teme sia per verificarsi il fatto danno-
so », ove, come nel caso di specie, viene
dedotto il diritto all'identità, all'onore
ed alla reputazione professionale del ri-
corrente che vive e professionalmente
opera in Napoli; ritenuto, quanto al me-
rito della controversia, che il ricorrente
ritiene lesivo del suo diritto all'identità,
all'onore ed alla reputazione professio-
nale affermazioni contenute nel mensile
Prima del mese di marzo ove nell'artico-
lo pubblicato a p. 56 sotto il titolo « Il
banco dei Pegni » ed a firma di Marco
Taradash, si legge:

1) ... il giornale era democristiano
ma con giudizio. Nel febbraio 1985,
quando a Napoli è arrivato come diret-
tore Pasquale Nonno ... il conflitto con i
socialisti è esploso;

2) ... Nonno ha fatto della prima pa-
gina del Mattino l'organo personale di
De Mita ... della seconda l'organo degli
amici e compagni di De Mita, delle pa-

gine di cronaca l'organo di tutti gli anti-
socialisti napoletani;

3) ... il giudizio di Cirino Pomicino
sul Mattino è secco « il Mattino è un
giornale locale, niente di più. E perciò la
sua sorte non mi eccita molto... »;

ritenuto che il resistente contesta esse-
re le predette affermazioni lesive della
reputazione del ricorrente e ritiene che
le stesse integrano « solo il legittimo
esercizio del diritto di critica politica al-
l'orientamento del Mattino e del suo di-
rettore senza nessuna espressione che
trasmodi in attacco alla sfera privata ed
all'integrità morale del ricorrente »;

ritenuto, quanto all'affermazione di
cui al punto 1) che le espressioni adotta-
te non sembrano integrare alcuna lesio-
ne o pericolo di lesione alla reputazione
ed identità professionale del ricorrente
trattandosi di un giudizio dell'estensore
dell'articolo su quella che lo stesso ritie-
ne essere la linea politica del Mattino e
come tale condividibile o meno dai pre-
sunti lettori del mensile Prima;

ritenuto quanto alle affermazioni di
cui al punto 3) che lo stesso Cirino Po-
micino con una sua lettera del 10 marzo
1988 ha dovuto « correggere » tre affer-
mazioni contenute nell'articolo; che la
stessa lettera è stata pubblicata sul nu-
mero di aprile di Prima; che dalla stessa
dialettica delle parti il potenziale lettore
può esprimere giudizio sulla verità e l'e-
satto significato delle espressioni ripor-
tate che in ogni caso non appaiono lesive
della identità e reputazione professiona-
le del ricorrente;

ritenuto che l'affermazione di cui al
punto 2), lungi dall'essere attribuzione
al ricorrente di identità di vedute politi-

* In tema di diritto di rettifica si sono evidenziati orienta-
menti giurisprudenziali contrastanti tra loro: si vedano Pret. Na-
poli 20 maggio 1986 (del medesimo estensore della presente ordi-
nanza e con le medesime parti), Pret. Milano 26 maggio 1986,
Pret. S. Pietro Vernotico 8 settembre 1986, pubblicate in questa
Rivista, 1986, p. 939 ss., con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *I rime-
di alternativi e concorrenti all'istituto della rettifica*; sulla frequen-
te difformità di detti orientamenti dalla riforma introdotta con
l'art. 42 della legge n. 416/81 si vedano, da ultimo, Pret. Roma 15
aprile 1988 e Pret. Roma 9 dicembre 1987, in questa *Rivista*, con
nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Par-
lamento mi fè, disfecemi Pretore.*

che con il segretario della Democrazia Cristiana e lungi dall'indicare che « l'indirizzo politico del Mattino e del suo direttore riflette e sostiene quello della segreteria della Democrazia Cristiana — affermazioni ed opinioni certamente non disdicevoli né lesive del decoro e dell'identità professionale del ricorrente — »;

lungi dall'essere indicazioni sull'assetto proprietario del Mattino già sufficientemente trasparente e lungi dall'avere valenza d'informazione ed opinione diretta alla matura consapevolezza ed opinabilità del cittadino lettore, costituiscono, ed in modo neanche troppo celato, giudizio di parzialità, sudditanza e di dipendenza;

ritenuto in ogni caso che se il giudizio di parzialità, sudditanza e dipendenza è « valutazione soggettiva che consente ai terzi di aderirvi o dissentirvi », non è certamente valutazione soggettiva riferire anche in modo generico e superficiale e quale verità apodittica; che « il Mattino è l'organo personale di De Mita », che la seconda pagina è l'organo degli amici e compagni di De Mita e che la pagina di cronaca è l'organo di tutti gli anti-socialisti napoletani » affermazioni non corrispondenti a verità tanto che, seppure nel presente giudizio a cognizione sommaria, il ricorrente ha fornito prova che del segretario della Democrazia Cristiana il Mattino ne riferisce in misura non maggiore degli altri quotidiani indipendenti a diffusione nazionale (se del « peso » degli articoli il ricorrente ne fornisce dimostrazione non contestata, della « qualità » il resistente non ne fornisce prova alcuna); che al Mattino collaborano esponenti di primissimo piano del P.S.I.; che fra i dipendenti del Mattino molti appartengono, e giustamente, ad aree politiche diverse dalla Democrazia Cristiana »;

ritenuto, pertanto, che le affermazioni di cui al punto 2) oltre che esprimere sostanzialmente giudizi di parzialità, sudditanza e di dipendenza, riferiscono fatti non veri e suscettibili di ledere il decoro o l'identità professionale del ricorrente; che misura cautelare idonea appare la pubblicazione sul periodico Prima e sul quotidiano il Mattino di Napoli di un comunicato riassuntivo della presente controversia;

visti gli atti 700 ss. cod. proc. civ.

ordina che a cura del ricorrente ed a spese del resistente sul Mattino di Napoli e sul mensile Prima venga pubblicato il seguente comunicato:

« Il Pretore di Napoli 1^a sez. civile dr. Antonio Panico, nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., fra Nonno Pasquale e la s.r.l. Nuova Società in persona del legale rappresentante p.t., all'esito della comparizione delle parti ha giudicato essere non vere le affermazioni contenute nel mensile « Prima » del mese di marzo e secondo le quali « il direttore del Mattino di Napoli Pasquale Nonno ha fatto della prima pagina del Mattino l'organo personale di De Mita, della seconda pagina l'organo degli amici e compagni di De Mita e della pagina di cronaca l'organo di tutti gli antisocialisti napoletani »; ha giudicato essere le predette affermazioni lesive dell'identità personale e professionale del ricorrente Pasquale Nonno perché contenenti giudizi di parzialità, sudditanza e di dipendenza; ha ordinato la pubblicazione del presente comunicato a cura del ricorrente ed a spese del resistente sul Mattino di Napoli e sul mensile « Prima »; assegna alle parti il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito ».